

CITTÀ di DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia



SETTORE PATRIMONIO, COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO DEI
MERCATI AGRICOLI COMUNALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI COMUNALI

ART. 1 – FINALITÀ

Il Comune di Darfo Boario Terme allo scopo di promuovere i prodotti agricoli del territorio, intende attivare dei mercati agricoli di vendita diretta sul proprio territorio comunale. L'elenco dei mercati attivati con i relativi aspetti organizzativi è allegato (**Allegato "A"**) al presente Regolamento.

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare le norme per la partecipazione ai mercati agricoli comunali, riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo loro la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

L'istituzione dei mercati ha lo scopo di:

- 1) favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali locali e di qualità e accorciare la filiera produttiva;
- 2) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 3) promuovere la conoscenza della cultura rurale e favorire lo sviluppo agricolo locale;
- 4) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita promuovendo la trasparenza nelle etichettature;
- 5) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza sul territorio, favorendo la vendita diretta dei prodotti, avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e la salubrità del processo produttivo;
- 6) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 7) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 8) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento è rinvenibile nelle seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 2135 del Codice Civile
- il Decreto Legislativo 18-5-2001, n. 228 e s.m.i
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007
- l'art.8 della L.580/93 inerente l'iscrizione delle imprese alla Camera di Commercio
- I regolamenti comunitari componenti il c.d. Pacchetto Igiene

In particolare il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli comunali gli imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 c.c., così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001) singoli o associati, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 58011, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nel territorio della Valle Camonica, Val di Scalve, Lago d'Iseo, Val Cavallina e Val Borlezza.
- vendita di prodotti agricoli provenienti **esclusivamente dalla propria azienda**, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- vendita di prodotti agricoli ottenuti nel territorio sopracitato;
- conformità alla normativa vigente in materia igienico sanitaria in base alle norme contenute nel Pacchetto Igiene ed in materia di etichettatura (i prodotti devono essere etichettati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e il nome dell'impresa produttrice);
- non abbiano riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode.

È sempre ammesso il recesso da parte dell'imprenditore agricolo dalla partecipazione al mercato mediante comunicazione scritta da inviare al Comune con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nei mercati sono le seguenti:

- Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. 834/2007 CE e s.m.i.;
- Prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. 834/2007 CE e s.m.i.;
- Erbe officinali e aromatiche.

Non è consentita la vendita di animali vivi.

ART. 5 – VENDITA ED ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE

Nei mercati agricoli è inoltre ammessa:

- La degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva, purché non si effettuino preparazioni di alimenti;

-
- L'attività didattica e dimostrativa legata ai prodotti alimentari, organizzata dagli agricoltori o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

ART. 6 – MODALITA' DI VENDITA E TRASPARENZA DEI PREZZI

L'etichettatura e/o i cartellini di vendita di ogni prodotto messo in vendita dovranno contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti con particolare riferimento al lotto ed alla data di produzione e, con riferimento ai prodotti ortofrutticoli freschi, all'ubicazione del campo/luogo di produzione e/o di raccolta.

ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

1. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata nel Comune di Darfo Boario Terme;
2. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata in Valle Camonica;
3. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata in Val di Scalve, sul Lago d'Iseo, in Val Cavallina e in Val Borlezza.
4. data di presentazione della domanda di partecipazione, purché ammissibile e completa; in caso di presentazione in pari data sarà applicato l'ulteriore criterio di anzianità di iscrizione alla CCIAA;
5. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole con certificazione biologica della produzione, marchi di qualità (DOP, IGP), Indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", marchi territoriali locali, Presidi Slow Food;
6. esigenze di composizione dell'assortimento merceologico del singolo mercato;
7. assenza o minori segnalazioni di non conformità o non congruità al Regolamento negli anni precedenti;

ART. 8 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati, viene costituita un'apposita commissione composta da:

- Assessore all'Agricoltura o suo delegato (Membro e Presidente di diritto)
- Due rappresentanti, tra quelli proposti dai sindacati di categoria.
- Due rappresentanti tra i produttori agricoli assegnatari dei posteggi.

I quattro membri della Commissione, esterni all'Amministrazione, sono nominati dal Sindaco, durano fino a revoca.

La Commissione:

- è convocata dal Presidente il quale è tenuto a convocarla anche nel caso sia richiesta da almeno due membri
- ha compiti ispettivi e propositivi in ordine alla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10. A tal fine può effettuare sopralluoghi presso il mercato agricolo, i fondi e le strutture delle aziende agricole in sede di prima presentazione della domanda al fine di verificare l'esistenza dell'azienda e la conformità di quanto dichiarato relativamente alle strutture ed alla consistenza aziendale e successivamente al fine di verificare le dichiarazioni presentate – anche più volte nel corso della stagione.

-
- può nominare un esperto di tecniche agronomiche, in qualità di consulente con finalità di supporto in occasione di sopralluoghi presso i mercati, presso i fondi, le strutture delle aziende e durante le sedute della commissione. Il consulente viene nominato e revocato a maggioranza dei componenti della Commissione.

Gli accertamenti devono essere effettuati da almeno tre componenti della commissione, eventualmente supportati dal consulente e dalla Polizia Municipale.

ART. 9 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli.

Sono inoltre tenuti a:

- Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- Curare la tracciabilità della merce posta in vendita e la conformità all'origine come disposto all'art. 3 del Regolamento;
- Fornire alla commissione tutti gli elementi di conoscenza necessari al fine degli accertamenti;
- Utilizzare gazebo tutti uguali e di colore bianco;
- Lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- I contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.
- Il pagamento della energia elettrica eventualmente utilizzata con versamento forfettario di Euro 5,00 per ogni occasione, secondo disposizioni fornite dalla Commissione

ART. 10 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20/11/2007 e del presente disciplinare di mercato.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire agli organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative igienico-sanitarie.

L'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari comunali.

In caso di più violazioni del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi e in caso di assenza dal mercato per più di tre volte (senza comunicazione da effettuare entro una settimana prima del mercato agricolo) nell'arco dell'anno solare è disposta la revoca dell'autorizzazione e l'estromissione dal mercato stesso.

Fatta salva la facoltà di procedere per via giudiziaria in caso di dichiarazioni palesemente mendaci, la Commissione di controllo nell'ambito delle sue attività può accertare non conformità o non congruità alle singole dichiarazioni effettuate dall'azienda. A seguito della seconda segnalazione consecutiva nel corso dell'anno solare, la commissione può proporre cautelativamente la sospensione dalla partecipazione ai mercati sino al termine dell'anno e per consentire maggiori accertamenti al termine dei quali è disposta la revoca o la riammissione al mercato.

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendono partecipare ai mercati per la vendita di prodotti agricoli, dovranno presentare domanda al soggetto gestore.

La domanda di partecipazione (vedi modello **allegato "B"**) implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenenti le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) la descrizione delle attività aziendali effettive;
- c) l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- d) stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità, con indicazione delle colture non specializzate per le quali la disponibilità è da ritenersi episodica;
- e) copia fascicolo aziendale aggiornato al momento di presentazione della domanda;
- f) copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- g) copia visura camerale.

Le domande dovranno pervenire al Servizio Commercio ed Attività Produttive del Comune di Darfo Boario Terme tramite **mail** a **patrimonio@darfoboarioterme.net**, entro il termine stabilito nell'avviso di manifestazione d'interesse che verrà pubblicato all'entrata in vigore del presente regolamento e potranno avere durata pluriennale fino a revoca disposta dal Sindaco.

Nel caso in cui l'azienda agricola intenda porre in vendita **produzioni caratterizzate da una forte alea di variabilità stagionale** (es. ortaggi in serra o da pieno campo, ortaggi da orticoltura non specializzata, frutta proveniente da piante sparse non in coltivazione specializzata, vegetali da raccolta spontanea, ecc.), la domanda di partecipazione è integrata da una "dichiarazione di consistenza delle coltivazioni pendenti" vedi modello **allegato "C"** che deve essere compilata e presentata con periodicità stagionale e con congruo anticipo sulla data di inizio e di partecipazione al mercato, pena la non ammissione al mercato.

Durante il corso dell'anno si possono presentare, almeno **30 giorni prima del mercato** cui s'intende partecipare, domande per presenziare per periodi definiti di tempo (**massimo per tre mercati consecutivi**), compilando l'apposita porzione del modello di domanda, solo se s'intende proporre propri specifici **monoprodotti stagionali** (per esempio: mele, e propri derivati, in autunno).

Tali domande saranno accolte solo nei limiti di eventuali posteggi non assegnati e disponibili e ferme restando le condizioni indicate al precedente art.3 nonché i criteri di assegnazione di cui al precedente art.8.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello precedente, entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione sul sito del Comune, una volta che la delibera di Consiglio Comunale che lo ha approvato è divenuta esecutiva.

CITTÀ di DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia



SETTORE PATRIMONIO, COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI COMUNALI

ALLEGATO "A"

ELENCO DEI MERCATI AGRICOLI COMUNALI DI VENDITA DIRETTA ED ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. MERCATO AGRICOLO "SPESA IN CASCINA"

Luogo di svolgimento: **PIAZZA ALDO MORO** (ex Piazza Mercato) – Darfo

Giorno di svolgimento: **PRIMA DOMENICA** del mese.

Stagionalità: tutto l'anno.

L'attività di vendita nel mercato è consentita dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle 8.00 alle 9.00, mentre lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le 13.00 e le ore 14.00.

Dimensioni posteggio: 16 mq (4x4)

Numero massimo posteggi al momento dell'approvazione del Regolamento: 22

2. MERCATO AGRICOLO DI BOARIO

Luogo di svolgimento: **PIAZZA LUIGI EINAUDI** – Boario

Giorno di svolgimento: **TERZA DOMENICA** del mese.

Stagionalità: tutto l'anno.

L'attività di vendita nel mercato è consentita dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle 7.00 alle 8.30, mentre lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le 13.00 e le ore 14.00.

Dimensioni posteggio: 9 mq (3x3)

Numero massimo posteggi al momento dell'approvazione del Regolamento: 12

N.B.: Il Responsabile del Servizio Commercio, con specifico e motivato provvedimento, può modificare temporaneamente giorno di svolgimento, durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi o disporre la momentanea sospensione del mercato – in particolare per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore – anche su motivata richiesta di altri settori Comunali, dell'Amministrazione e/o degli Espositori.

protocollo@darfoboarioterme.net

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Servizio Commercio ed Attività Produttive

Il/La Sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

residente a _____ indirizzo _____

titolare della ditta _____

Codice fiscale _____ P.IVA: _____

SCIA presentata in data _____ Comune di _____

telefono _____ e-mail _____

CHIEDE

l'assegnazione di un posteggio per la partecipazione al mercato agricolo denominato

- Spesa in cascina
 Mercato agricolo di Boario

con i seguenti prodotti/merci costituenti le principali produzioni e la specializzazione aziendale :

con i seguenti prodotti/merci in forma episodica:

Specifica che:

- la richiesta è per un **posteggio costante**⁽¹⁾
 la richiesta è per un **posteggio stagionale**, se disponibile, per i mesi di (max TRE) _____⁽²⁾
 che, se disponibile⁽³⁾, il proprio banco necessita di un massimo di _____ KW di energia elettrica;
 di conoscere ed accettare in ogni sua parte il vigente "Regolamento dei mercati agricoli comunali";
 di essere a conoscenza ed accettare che i dati personali forniti nella presente saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy.

Data, _____

Firma

Allegare copia documento d'identità

Si allegano i dati e i documenti previsti dall'art.11 del Regolamento di vendita diretta nei mercati agricoli comunali non già contenuti nella presente domanda

- (1) La domanda per il **posteggio costante** deve essere presentata entro il termine stabilito nell'avviso di manifestazione d'interesse (vedi art.11).
(2) La domanda per il **posteggio stagionale** deve essere presentata almeno 30 giorni prima del mercato cui s'intende partecipare (vedi art.11).
(3) L'Amministrazione terrà conto delle richieste, ma **non garantisce** di avere la possibilità di fornire tutta l'energia complessivamente richiesta dagli espositori; l'espositore, quindi deve tener conto che potrebbe doversi dotare di autonomo generatore silenziato.

REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI COMUNALI

ALLEGATO "C"

DICHIARAZIONE DI CONSISTENZA DELLE COLTIVAZIONI PENDENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000

Il/La Sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

titolare della ditta _____

Visto il regolamento dei mercati agricoli comunali del Comune di Darfo Boario Terme;
 al fine di garantire la provenienza e la tracciabilità del prodotto offerto sul mercato comunale;
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
 atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- Che le colture erbacee ed orticole attualmente in campo presso i terreni in gestione aziendale (come dichiarati nel fascicolo aziendale), in procinto di essere raccolte e che intende porre in vendita presso il mercato comunale sono le seguenti:**

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :			
Varietà :		Settimana prevista di	
Sup. effettiva in campo mq :		inizio raccolta	fine raccolta
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :		Settimana prevista di	
Varietà :		inizio raccolta	fine raccolta
Sup. effettiva in campo mq :			
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :		Settimana prevista di	
Varietà :		inizio raccolta	fine raccolta
Sup. effettiva in campo mq :			
Densità o investimento :			
Stato fitosanitario :			

- Che la frutta da alberi sparsi o colture non specializzate attualmente pendente presso i terreni in gestione aziendale (come dichiarati nel fascicolo aziendale), in procinto di essere raccolta e che intende porre in vendita presso il mercato comunale è la seguente:**

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :		Settimana prevista di	
Varietà :		inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :		Settimana prevista di	
Varietà :		inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie :		Settimana prevista di	
Varietà :		inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante :			

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie	:	Settimana prevista di	
Varietà	:	inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante	:		

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie	:	Settimana prevista di	
Varietà	:	inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante	:		

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie	:	Settimana prevista di	
Varietà	:	inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante	:		

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie	:	Settimana prevista di	
Varietà	:	inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante	:		

Comune	Nome del campo	Foglio	Particella
Specie	:	Settimana prevista di	
Varietà	:	inizio raccolta	fine raccolta
Numero piante	:		

Data, _____

Firma

Si allega copia del documento di identità in corso di validità